

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 novembre 2007, n. 0369/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione, ai sensi della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, art. 3, comma 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007 – 2009 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).**

Art. 1	Oggetto e finalità programmatiche
Art. 2	Destinatari
Art. 3	Tempi e modalità di presentazione delle domande
Art. 4	Spese ammissibili
Art. 5	Criteri di concessione
Art. 6	Cumulo
Art. 7	Rendicontazione
Art. 8	Norma transitoria
Art. 9	Entrata in vigore

Art. 1

*(Oggetto e finalità programmatiche)*

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi regionali per concorrere alle spese ed agli oneri straordinari di gestione delle strutture di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione ai sensi dell’articolo 3, comma 22 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007 2009 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 2

*(Destinatari)*

1. Destinatari dei contributi di cui all’articolo 1 sono gli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti che siano iscritti all’albo regionale degli enti ausiliari ai sensi dell’art. 116 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e che abbiano una convenzione con una Aziende per i servizi sanitari della regione.

Art. 3

*(Tempi e modalità di presentazione della domanda)*

1. La domanda di contributo deve essere presentata ai sensi della normativa vigente in materia di bollo entro il 31 maggio di ogni anno alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'ente ausiliario che gestisce la comunità terapeutica di accoglienza per i tossicodipendenti;
- b) copia della convenzione con una delle Aziende per i servizi sanitari della regione Friuli-Venezia Giulia;
- c) copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente alla richiesta di contributo ;
- d) copia del bilancio preventivo dell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;
- e) indicazione del contributo richiesto, con l'elenco dettagliato delle spese ed oneri straordinari di gestione della struttura per le quali si richiede il contributo.

#### Art. 4

##### *(Spese ammissibili)*

1. Saranno considerati ammissibili spese e oneri straordinari di gestione strettamente legati all'avvio dell'attività della struttura di nuova costituzione.

2. Le richieste di contributo per il secondo e terzo anno non verranno considerate qualora già richieste il primo anno, salvo venga dimostrato che la spesa è stata programmata per più di una annualità.

#### Art. 5

##### *(Criteri di concessione)*

1. L'ammontare del contributo regionale è determinato in proporzione al numero dei posti di accoglimento autorizzati per ogni comunità terapeutica all'atto dell'iscrizione all'albo degli enti ausiliari, non potendo comunque eccedere la misura del 90% del contributo richiesto.

2. Il contributo viene concesso a condizione e nei limiti della sussistenza del relativo finanziamento a bilancio.

#### Art. 6

##### *(Cumulo)*

1. I contributi non sono cumulabili con altri concessi dalla amministrazione regionale o da altri enti a copertura delle stesse spese per le quali è richiesto il contributo regionale.

#### Art. 7

##### *(Rendicontazione)*

1. I destinatari del contributo devono presentare rendicontazione delle spese sostenute, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di concessione, secondo le modalità dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8

*(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione, la domanda di contributo è presentata entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.